

In caso di mancato recapito, rinviare all'Ufficio di Torino A.D. per la restituzione al mittente, che sopraggiunge a corrispondere il diritto fisso richiesto.

"E' umano errare, ma è umano perdonare"

PLAUTO

ANNO XLIV - N. 1 - GENNAIO 1992

Direzione, Redazione, Amministrazione  
10122 TORINO - Via Consolata, 11 - Telefono 51.90.82

PERIODICO INDIPENDENTE

Abbonamento annuo lire 10.000 - Estero lire 15.000 - Sostenitore lire 20.000  
Conto corrente postale 26188102 - Spediz. in abbonam. post. (Gruppo III/70)

PUBBLICITA' (inferiore al 70%: lire 1000 al millimetro di colonna) - Rivolgersi alla nostra Amministrazione

LIRE 1000

# LA GUERRA DEL GOLFO UN ANNO DOPO

## LA CRISI INTEGRALIS ISLAMICI IN ALGERIA IMPOTENTE A GIUSTIZIA IL COIRO A CRIMINALTA'

E' trascorso un anno dall'inizio della guerra nel Golfo. L'Anno dopo, una conferenza merita qualche considerazione. La prima è un'analisi che conferma che i Paesi sconfitti militarmente, ricuperano presto il loro posto nel consesso mondiale e divengono più forti di prima.

Saddam Hussein, rimasto al potere, sfida l'Occidente con una minaccia nucleare di prima grandezza. Gli ispettori dell'ONU hanno fornito recentemente le prove che l'Irak aveva già messo a punto impianti nucleari in grado di produrre quattro bombe atomiche all'anno, delle dimensioni di quella sganciata dagli americani a Nagasaki alla fine della seconda guerra mondiale. Gli ispettori non hanno mai visto una di quelle bombe, sia nascosta al sicuro da qualche parte dell'Irak.

Sebbene possa fidarsi di un gruppo sempre più ristretto di ispettori all'interno di questi stessi servizi di sicurezza, il dittatore circola nella Paese, acclamato dalla popolazione e ritratto dalle TV locali fra striscioni e bandiere, come un vincitore.

Il presidente Bush, nel celebrare il 1° anniversario della guerra nel Golfo, ha rivolto un appello al popolo, invero alquanto incompleto, per la sua lasciata incompita: rovesciare Saddam Hussein. Finché permarrà la sua dittatura, gli USA manterranno una pressione all'esterno mediante le sanzioni economiche. Rovesciato Saddam, arriveranno generosi aiuti per ricostruire il Paese.

La TV USA si rende conto ormai che la decisione di Bush di bloccare l'avanzata del gen. Schwarzkopf su Bagdad è stata un grave errore, manifestando un'incapacità di valutare la situazione sulla necessità di mantenere l'equilibrio politico nell'area mediorientale. La conquista di Bagdad avrebbe determinato la caduta o la fuga senza ritorno di Saddam e quindi una vera vittoria, risultata invece incompleta perché il dittatore ha recuperato le sue forze e mobilitato la sua sfrontata minacce e la sua persecuzione contro i Curdi.

Ad ogni angolo di strada a Bagdad sono stati nati rifugi in tutti i posti. Nel paese, 10 mila giovani sono sfilati in corteo, scandendo slogan contro Bush e i suoi ministri, cui sono seguiti canzoni in cui i bambini in coro inneggiano al capitano della nostra nave, la cui parola è oro, oro, oro, al presidente "fiaccola nell'oscurità", "pilone delle nostre case", "guardiano delle montagne e delle pianure", "protettore dei nostri fiumi".

Saddam continua a vantarsi di non aver fatto "niente delle battaglie" sospese spontaneamente da lui "serpente velenoso" di Bush, senza che nessuno glielo chiedesse.

In presenza di una opposizione interna a Saddam, la pressione morale e politica di Bush sul popolo iracheno affinché si sbarazzi del dittatore è inefficace ed è controproducente poiché la mancata fornitura di alimenti e di medicine all'Irak hanno fatto salire la mortalità specialmente infantile. Dove deriva un maggior odio popolare verso l'America.

Non si può ignorare che l'operazione "Tempesta nel deserto" se ha causato agli americani 148 militari morti e 244 ingioli, ha invece prodotto 110-155 mila vittime tra gli iracheni (ossia 75-110 mila militari e 35-45 mila civili). Orbene le vedove, gli orfani, i familiari che non dimenticano i massacri, odiano l'Occidente e non Saddam.

La TV italiana in una trasmissione della rete di Raiuno ha denunciato il flusso di informazioni pilotate sulla guerra nel Golfo, così da manipolare l'opinione pubblica. L'inchiesta aveva inventato i "controlli dell'informazione" attraverso la comunicazione, cioè il sostituire alla censura una strategia consistente nel presentare alle TV interventi di generale fatta non per dare informazioni, ma per far pervenire un messaggio ai telespettatori. Si è trattato di nutrire costanza la storia del "censura" di "media" tutte le informazioni scritte dagli uomini del presidente, cosicché giornalisti, sazi di notizie, non secessero la necessità di indagare per proprio conto. Così le notizie pubblicate dai giornali provenivano da fonti del governo o di organizzazioni non esso affiliate, da dichiarazioni e documenti, da interviste, da dalla CIA, ecc. Insomma il consenso degli americani fu ottenuto dalle immagini e dalle

L'11 gennaio, a pochi giorni dall'ultimo turno elettorale che avrebbe portato al potere gli integralisti del FIS (Fronte Islamico di Salvezza), il Presidente della repubblica Chadli Bendjedid si è dimesso. Subito dopo, veniva dichiarato lo stato di emergenza e l'esercito, con i comandi di truppe anti-sommossa, circondava gli edifici governativi nella capitale e nel resto dell'Algeria. Con la mossa a sorpresa di Bendjedid - succeduto nel 1979 a Boumedienne - è stata temporaneamente bloccata l'ascesa dei fondamentalisti islamici, che avevano ottenuto - il 26 dicembre, nel primo turno delle elezioni multiple - circa il 20 per cento dei voti. Il Fronte Socialista votato dai Berberi.

La Costituzione algerina prevede che, prima di indire nuove elezioni, entro 45 giorni dalle dimissioni di Bendjedid, venga eletto un nuovo Capo dello Stato. Un passo di tempo necessario - secondo gli autori dell'operazione - "salvezza della democrazia" per riorganizzare le forze elettorali da opporre ai "barbari" gli islamici che minacciano seriamente l'intera area laica, insieme con la Tunisia, sulle sponde africane del Mediterraneo.

In attesa di un nuovo Presidente, il governo del Paese è stato affidato ad un Consiglio di Stato, retto da Mohamed Bouafra, ex leader della lotta di liberazione algerina, richiamato dal presidente esilio marocchino a un comitato di cinque eminenti personalità della magistratura, della Resistenza, del clero musulmano. Ai militari spetterà il compito di assicurare l'ordine e il fiammismo (come è già successo il 4 giugno 1991), con sei morti e decine di feriti, e che gli islamisti scatenano una guerra civile.

In risposta alle dimissioni di Bendjedid, i fondamentalisti del FIS hanno chiamato alla lotta il popolo algerino, bollando come maledetta "la crisi al potere che ha tradito Allah, il suo Profeta e i credenti". Per ragioni di fiamma di potere, ribando al popolo le sue scelte. E' comunque improbabile una prova di forza degli islamici, nonostante corra voce che l'ala sciolta afgana del FIS si sia strettamente amando.

Nelle moschee, gli imam - i sacerdoti del Corano - hanno invitato i fedeli ad aver pazienza, "così come si comporta il Profeta", perché con il tempo "il nostro Stato islamico nascerà".

Le prime avvisaglie della crisi algerina si erano avute il 26 dicembre scorso, con il successo elettorale del Fronte islamico di salvezza, che aveva colto di sorpresa gli occidentali - intimoriti dalla brutta rapista, come è avvenuto a Berlino e a Roma.

In quell'occasione, i dirigenti del FIS, che avevano occupato le piazze algerine per chiedere

l'attuale potere algerino, così da meritarsi il ringraziamento del capo provvisorio del FIS, Hachani, prima di venire arrestato. Infatti gli integralisti non dimenticano che fu proprio Mitterrand - allora giovane ministro nel governo Mendes France - a pronunciare, il 1° novembre 1954 (inizio della guerra di liberazione), la famosa frase: "L'Algeria è Francica".

Anche gli europei oggi temono che il FIS possa conquistare il potere: perdendo prestigio e affari. Per l'Algeria (con una popolazione costituita per il 75% da giovani sotto i 30 anni l'Italia, ad esempio, rappresenta il primo paese economico dell'Algeria importatore europeo di gas attraverso il gasdotto che dall'Algeria giunge sino a Bologna. Gli investimenti italiani in Algeria raggiungono i 7 miliardi di dollari, oltre a 888 milioni di dollari di aiuti.

Anche la CEE ha forti interessi in Algeria: è quasi deliberato il rifiuto di procedere per la costruzione di un faronico gasdotto che, attraverso il Marocco, il Portogallo, la Spagna, la Francia, giungerà in Germania. Il dunque comprensibile il timore dell'Europa che il controllo delle fonti energetiche da parte del FIS possa scalzare gli europei dal Mediterraneo. Il controllo dell'Algeria Stati Uniti "alleati" con il FIS tramite l'Arabia Saudita, che ha sempre sostenuto finanziariamente il Movimento islamico in Algeria. Il controllo dell'Algeria porterebbe agli USA - ormai disimpegnati strategicamente e militarmente dall'Europa dopo il crollo del comunismo - di mettere le mani su aree sempre più estese del Mediterraneo, su ricchezze fino ad oggi fuori dalla loro portata.

Nico Ivaldi

Il "sabbinamento" delle elezioni legislative che prevedeva severe restrizioni per i liberali indimenticabili. I divieti più duri sono riservati alle donne: devono coprirsi non solo il capo, ma anche il volto con il velo, lasciando visibili soltanto gli occhi. Alla donna è vietato dalla legge logica di lavorare al di fuori delle pareti domestiche e di recarsi negli uffici pubblici; di guidare e di salire a bordo di un'automobile senza il marito o un fratello.

Emblema che nella prima tornata elettorale gli attivisti del FIS abbiano lasciato l'isola della consultazione con i vicini intimoriti e con il rigoglio di elettori analfabeti. Significativo anche l'assenteismo dal voto da parte di 5 milioni di cittadini.

I più recenti sviluppi della crisi sembrano invertire la situazione, stavolta a danno degli integralisti mediante il massiccio spiegamento di forze e l'appoggio degli ambigui politici esteri.

Una "gaffe" è stata commessa da Mitterrand, che ha criticato

sono stati arrestati all'Avana tre esponenti del "Comite cubano pro derechos humanos", il "Comite de representacion de la unica organizacion del dissenso tolerada en el isla".

Con questi arresti di eventuale corteo di esiliati, giunti dalla Florida per compiere azioni terroristiche contro il regime di Fidel Castro, e condannati a morte.

### DOPO LE CRIMINALI AGGRESSIONI DEI "NAZISKIN" MILANO: CENTOMILA IN CORTEO CONTRO IL RAZZISMO

Centomila persone, il 25 gennaio, hanno sfilato per le vie di Milano "contro ogni razzismo" contro una politica di difesa dei diritti sociali e civili degli stranieri e costruire una società multiculturale in Italia.

Qui si sono susseguiti i discorsi: Bianchi e Rasimili, presidenti delle ACLI e dell'ARCI, Bertinotti della segreteria nazionale della CGIL, l'ex presidente del Movimento tedesco per la pace e rappresentanti di associazioni di immigrati extra comunitari sparse in tutta l'Italia, esponenti di Forza Italia, che ha e il MSI) e di gruppi europei.

La manifestazione è stata organizzata da oltre 300 associazioni di cittadini, con il patrocinio della fraternità. Il rischio vero - ha detto Bianchi nel suo intervento - è quello di un tacito consenso della gente alle brutte rapiste, come è avvenuto a Berlino e a Roma.

"I naziskin" rappresentano un salto nella degenerazione razzista. La prevenzione deve essere di tipo culturale e politico, nel senso che bisogna combattere il razzismo quotidiano della gente di fronte al "diverso" e che occorre, all'insegna della solidarietà e dell'accoglienza programata.

Sono criminali le forme, come il MSI, che giustificano una subcultura xenofoba e antisociale e le conseguenti azioni teppistiche.

Esiste un problema dell'immigrazione, ma non lo si risolve chiudendo all'esterno il proprio quartiere. Secondo l'ex sindaco Tognoli occorre revisionare l'art. 6 dello Stato comunale ammettendo gli immigrati al voto consultivo in sede amministrativa.

Al vento di intolleranza proveniente da varie parti d'Europa,

	1990	1991	1990	1991	1990	1991
<b>TORINO</b>						
OMICIDI	41	107				
RAPINE ED ESTORSIONI	2200	1590				
<b>GENOVA</b>						
OMICIDI	29	57				
RAPINE	765	1354				
<b>MILANO</b>						
OMICIDI	105	151				
RAPINE	2825	3377				
<b>VENEZIA</b>						
OMICIDI	22	43				
RAPINE	1111	1268				
<b>FIRENZE</b>						
OMICIDI	23	28				
RAPINE ED ESTORSIONI	658	864				
<b>ROMA</b>						
OMICIDI	140	215				
RAPINE	7281	8812				
<b>ANCONA</b>						
OMICIDI	4	6				
RAPINE	78	134				
<b>NAPOLI</b>						
OMICIDI	341	345				
RAPINE	15322	16055				
<b>REGGIO CALABRIA</b>						
OMICIDI	202	198				
RAPINE	324	272				
<b>BOLAGNA</b>						
OMICIDI	42	60				
RAPINE	1127	1861				
<b>PALERMO</b>						
OMICIDI	200	173				
RAPINE	6453	4725				
<b>CATANIA</b>						
OMICIDI	180	208				
RAPINE	4338	5678				
<b>CALTANISSETTA</b>						
OMICIDI	54	63				
RAPINE	146	160				
<b>BARI</b>						
OMICIDI	55	76				
RAPINE	1259	1309				
<b>CATANZARO</b>						
OMICIDI	110	118				
RAPINE	1167	183				



(dal settimanale francese "Le Canard Enchaîné")

Il "sabbinamento" delle elezioni legislative che prevedeva severe restrizioni per i liberali indimenticabili. I divieti più duri sono riservati alle donne: devono coprirsi non solo il capo, ma anche il volto con il velo, lasciando visibili soltanto gli occhi. Alla donna è vietato dalla legge logica di lavorare al di fuori delle pareti domestiche e di recarsi negli uffici pubblici; di guidare e di salire a bordo di un'automobile senza il marito o un fratello.

Emblema che nella prima tornata elettorale gli attivisti del FIS abbiano lasciato l'isola della consultazione con i vicini intimoriti e con il rigoglio di elettori analfabeti. Significativo anche l'assenteismo dal voto da parte di 5 milioni di cittadini.

I più recenti sviluppi della crisi sembrano invertire la situazione, stavolta a danno degli integralisti mediante il massiccio spiegamento di forze e l'appoggio degli ambigui politici esteri.

Una "gaffe" è stata commessa da Mitterrand, che ha criticato

### ALGERIA

1° Turno

2° Turno

Il sottosegretario dell'ONU per gli Affari africani si è recato a Mogadiscio per tentare una mediazione che ponga fine alla guerra fra clan rivali, per cui sono già morte 20 mila persone in Somalia.

Le truppe dipendenti dal governo non abbandonato dopo il crollo della Bastiglia. SOS RACISME - si è svolta a Parigi il 25 gennaio. Vi hanno partecipato circa 100 mila persone per protestare contro il Fronte Nazionale, cioè il Partito di estrema destra capeggiato da Le Pen, che vuole espellere dalla Francia un milione di immigrati.

Una grande manifestazione organizzata da SOS RACISME - si è svolta a Parigi il 25 gennaio. Vi hanno partecipato circa 100 mila persone per protestare contro il Fronte Nazionale, cioè il Partito di estrema destra capeggiato da Le Pen, che vuole espellere dalla Francia un milione di immigrati.

15 mila manifestanti del Partito Socialista, guidati dal Segretario nazionale Fabius e dall'ex premier Rocard, hanno sfilato a 150 metri di distanza dal corteo principale e lo hanno

discorsi dei Procuratori Generali delle varie Corti d'Appello per l'inaugurazione dell'aula di giustizia per i processi e per la politica, contro l'apparato giudiziario inefficiente nel settore penale e in quello civile.

La Giustizia non funziona per la lentezza dei processi e per la sfida alla legalità. Il colpo di grazia l'ha dato il nuovo codice di procedura penale. Emblematica l'istituzione dell'ufficio di Procura per i reati commessi presso le Preture penali che esistono o locali da destinare ai magistrati e ai loro collaboratori, nei magistrati in numero insufficiente senza neppure gli aiuti per la custodia dei fascicoli e dei documenti, di conseguenza, migliaia di fascicoli giacciono accumulati in minuscoli spazi. A Torino dopo l'amnistia del 1989, l'emissione di assenti a vuoto rimaneva di 100 mila.

Con il nuovo codice, che produce montagne di cartacce inutili e garantisce i delinquenti (si deve avvisare un indagato che si ha intenzione di intercettare le sue telefonate, ma non le parti lese le sanzioni penali non spaventano più nessuno. La pena come funzione di prevenzione del crimine non esiste più. Omicidi, stupri, rapimenti se la cavano con i membri ridicole (6 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato, 7 anni per 12 stupri) che chissà quando verranno emiate, poiché la criminalità più organizzata di custodia preventiva rimette in libertà i colpevoli nel corso dei tre giudizi (1° grado, appello, Cassazione) che durano anni, in attesa di un nuovo processo.

Di fronte ad una situazione così tragica (nelle strade i cadaveri rimangono in pasto agli animali), l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) e la Lega Araba si sono mosse per riportare la pace nel travagliato Paese, ma l'odio tribale non interdice ragioni e così la carnicina prosegue moltiplicando il numero delle vittime.

Di fronte ad una situazione così tragica (nelle strade i cadaveri rimangono in pasto agli animali), l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) e la Lega Araba si sono mosse per riportare la pace nel travagliato Paese, ma l'odio tribale non interdice ragioni e così la carnicina prosegue moltiplicando il numero delle vittime.

Di fronte ad una situazione così tragica (nelle strade i cadaveri rimangono in pasto agli animali), l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) e la Lega Araba si sono mosse per riportare la pace nel travagliato Paese, ma l'odio tribale non interdice ragioni e così la carnicina prosegue moltiplicando il numero delle vittime.

Di fronte ad una situazione così tragica (nelle strade i cadaveri rimangono in pasto agli animali), l'Organizzazione per l'Unità Africana (OUA) e la Lega Araba si sono mosse per riportare la pace nel travagliato Paese, ma l'odio tribale non interdice ragioni e così la carnicina prosegue moltiplicando il numero delle vittime.

### AVETE RINNOVATO L'ABBOONAMENTO?

Il nostro mensile entra, con questo numero, nel suo 44° anno di ininterrotta pubblicazione. Anche nel 1992 L'INCONTRO affronterà i temi che lo distinguono da altri periodici: la difesa dei diritti civili contro ogni discriminazione di razza, di ideologia politica, di confessione religiosa e contro ogni ingerenza autoritaria, nonché la pace fra i popoli e la collaborazione internazionale.

L'INCONTRO trovasi in gravi difficoltà finanziarie, che minacciano la sua stessa esistenza. Perciò invitiamo i lettori ad abbonarsi e gli abbonati ad inviarsi la quota di sostenitore, a procurarsi nuove adesioni, a mandarci elenchi di nominativi cui spedire copie in omaggio, a partecipare con generosità alla sottoscrizione permanente "Perché viva l'INCONTRO".

Il prezzo dell'abbonamento ordinario è soltanto di lire 10.000, quello per l'estero lire 15.000, quello sostenitore lire 20.000 o più.

I versamenti possono essere fatti sul conto corrente postale 26188102 oppure mediante vaglia o assegni bancari.

"La concordia fa crescere le cose piccole; la discordia disperde le grandi"

SALLUSTIO



# LA LEGGE SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA

## Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dell'ONU e dall'articolo 1 della Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, oppongono alla violenza delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, possono adempire gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "Principi fondamentali" della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

## Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare è esercitabile da parte di coloro che:

- risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 26 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-

non colposi commessi mediante violenza contro la persona per delitti riguardanti l'appartenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

## Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

## Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 5.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

## Art. 6.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere esplicita menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

## Art. 7.

1. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

## Art. 8.

1. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

## Art. 9.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale. La lista di inserimento viene contestualmente annotata nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

## Art. 10.

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento del servizio civile nazionale.

## Art. 11.

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

- organizzare e gestire, secondo una valutazione equitativa, l'attività di servizio civile nazionale e la programmazione annuale del reclutamento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera a), ovvero al Dipartimento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento del servizio civile nazionale e il Ministero dell'Interno;
- promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzativo, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con le organizzazioni convenzionati, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;
- verificare, direttamente o tramite proprio personale ispettivo, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con de-

## NORME PIU' DEMOCRATICHE PER IL SERVIZIO CIVILE

Il 16 gennaio 1992 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge, già votato dalla Camera dei Deputati nello scorso anno in un testo risultante dall'unificazione di vari progetti di legge redatti da Deputati appartenenti a Partiti diversi.

L'obiettivo voluto tre legislature prima che il progetto legislativo (in origine redatto dall'on. Caccia, democristiano) venisse approvato dalla Camera, mentre sono bastate alcune settimane al Senato per approvare velocemente il progetto allo scopo di evitarne la decadenza a causa dell'imminente scioglimento delle Camere e delle elezioni politiche fissate al 5 aprile prossimo.

La legge che si intitola "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", abroga la legislazione riguardante l'obiezione di coscienza, cioè la legge 15 dicembre 1972 n. 772 e la legge 24 dicembre 1974 n. 695 che modificò gli art. 2 e 8 della precedente legge.

Questa nuova disciplina dell'obiezione di coscienza appare assai più democratica già all'inizio (art. 1) sia nel suo richiamo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, ai "Principi fondamentali" della Costituzione Repubblicana, sia nell'obbligo (art. 3) del Ministero della Difesa di fare esplicita menzione, nel bando di chiamata di leva, dei diritti e dei doveri concernenti l'obiezione di coscienza, sia nelle modalità per la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile.

Viene ribadito l'obbligo del Ministero della Difesa di accogliere o respingere con motivato rifiuto entro 6 mesi, la domanda dell'obiettore. Scaduto tale termine senza una decisione, la domanda s'intende accolta. Scompare la farraginata Commissione che doveva giudicare la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dall'obiettore. Questo inoltre al Prefetto, in caso di diniego.

Apprezzabile il complesso di norme relative al Servizio civile ed importantissima l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento del Servizio Civile Nazionale, che ha il compito di assegnare gli obiettori agli enti convenzionati per la pianificazione del servizio civile, sia infine con il loro consenso, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Gli o.d.c. ammessi al servizio civile devono frequentare appositi corsi di preparazione al servizio civile, mentre il Dipartimento della protezione civile predispone forme di ricerca e sperimentazione di Difesa civile non armata e non letale. L'unico inconveniente riguarda la durata del servizio civile che nella vecchia legge era stabilito per un tempo superiore di 8 mesi al servizio militare (12 mesi), ossia in tutto 20 mesi. Vennero poi ridotti a 12 dalla sentenza 31 luglio 1989 n. 470 della Corte Costituzionale. Viceversa nella nuova legge il servizio civile durerà 15 mesi, di cui 3 per un periodo di formazione e 12 per un periodo di attività operativa in un ente convenzionato con il Paese della CEE.

L'obiettore ammesso al servizio civile, se rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Stessa sanzione per chi, non avendo chiesto o ottenuto l'ammissione al servizio civile, si rifiuta il servizio.

Con la condanna (non più con l'espulsione dalla pena) subentra l'esonero dagli obblighi di leva (non più dalla sola prestazione del servizio militare). Pertanto si dovrebbe dedurre che decadono gli ostacoli alla concessione della pensione condizionale della pena. Non è prevista l'ipotesi di chi presenta l'o.d.c. durante il servizio militare.

Compete al giudice l'obiettore che, ammesso al servizio civile, rifiuta di prestarlo è l'autorità giudiziaria ordinaria. Non sarà più il Tribunale Militare competente a giudicare l'obiettore totale, che rifiuta il servizio civile e quello militare. In complesso, positiva è la valutazione della nuova legge, sia per la maggior articolazione degli Enti convenzionati per il servizio civile, sia per la maggiore partecipazione dei cittadini alla pianificazione del servizio civile, sia infine per il richiamo alla libertà di coscienza non più ancorata a convincimenti religiosi o laici o morali, ma "per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione". Il Presidente Cossiga ha rifiutato di firmare la legge e l'ha rimandata al Parlamento.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizione che non sia già stato svolto in un altro Paese della Comunità economica europea e, salvo che per la durata, secondo le norme di cui all'articolo 1, comma 2, può essere svolto anche secondo le modalità previste per i volontari in servizio civile, dagli articoli 1 e 2 della legge 26 giugno 1987, n. 48, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli obiettori di coscienza convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge, già adottato, siano richiamati in servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che rifiutano il servizio civile, se richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento della protezione civile ed alla Croce rossa.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, nel caso di chiamata, non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima di assumere, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare il rifiuto immediato, quando nel caso di chiamata non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima di assumere, adducendo le ragioni di cui all'articolo 1.

4. La condanna per uno dei reati di cui ai commi precedenti interviene esonerando dagli obblighi di leva.

5. L'ente o il condonatore può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui la domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di ammissione al servizio civile, sia in forma di domanda di ammissione al servizio civile, sia in forma di domanda di ammissione al servizio civile, sia in forma di domanda di ammissione al servizio civile.

6. Per la decisione sulle domande di cui al comma 5, il termine di cui al comma 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'obbligazione di leva. Se le penes accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prevista per il servizio militare o per il servizio civile.

8. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

9. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

10. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

11. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

12. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

13. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

14. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

15. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

16. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

17. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

18. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

19. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

20. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

21. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

22. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

23. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

24. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

25. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

26. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

27. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

28. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

29. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

30. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

31. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

32. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

33. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

34. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

35. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente in caso di guerra o di mobilitazione generale o di servizio militare o per il servizio civile.

## ASSEMBLEA DELS.C.I.

Dal 31 gennaio al 2 febbraio ha luogo a Perugia l'Assemblea nazionale del SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE (SCI) per discutere i contenuti, le iniziative, le proposte della associazione volontaria e il suo impegno sociale nei prossimi anni, specialmente nella prospettiva dell'apertura europea all'Est.

Negli ultimi due anni il SCI è stato impegnato su diversi fronti: campi di lavoro in ogni parte del globo, solidarietà internazionale fattiva, obbiezione di coscienza, non-violenza, ecologia e salvaguardia dell'ambiente. L'Associazione Italiana è notevolmente cresciuta in questi ultimi tempi. Aumentato il numero degli aderenti e dei campi di lavoro, nonché la diffusione di sedi e di gruppi locali. Queste sono le conseguenze organizzative che lo sviluppo pluralistico del volontariato ha avuto nel nostro Paese, nonostante una tenace accentratrice delle organizzazioni cattoliche.

Motto del SCI è "fatti non parole", mentre si distingue per la sua linea non confessionale e laica. Il SCI è membro consultivo dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa.

Si tratta di un'Associazione di solidarietà non governativa, fondata nel 1920 dallo svizzero Pierre Ceresole, grande spirito umanitario, quacchero.

La sede nazionale è a Roma, via dei Laterani 28, telef. 06/700.59.94, 700.53.87, fax 700.54.72.

difiche ed integrazioni, ad esempio delle armi di cui al primo comma, lettera h, nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che decidono richiesta di rilascio dell'obiezione di coscienza,

b) siano stati condannati con sentenza definitiva per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva per delitti

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte dei consigli di leva circa l'esistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreto, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimenti si osservano le norme di cui agli articoli 414 e 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alla leva resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valutato altresì, a tutti gli

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego entro l'area organizzativa ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, cui un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione di cui al comma 4, comprende un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli enti e organizzazioni di cui al servizio e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valutato altresì, a tutti gli

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego entro l'area organizzativa ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, cui un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione di cui al comma 4, comprende un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli enti e organizzazioni di cui al servizio e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valutato altresì, a tutti gli

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego entro l'area organizzativa ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.


4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, cui un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione di cui al comma 4, comprende un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli enti e organizzazioni di cui al servizio e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti.

2. Il periodo di servizio civile è valutato altresì, a tutti gli

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.


3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego entro l'area organizzativa ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2.



«Io sono in prigione per aver ucciso...»

«Ed io per aver rifiutato di uccidere!...»

dalla rivista «FAM & SOIF»



Nel 1949 davanti al Tribunale Militare francese di Reilly comparso nello stesso giorno due imputati: il tedesco Alois Bauer, reo di aver ucciso un partigiano francese, e l'obiettore catalano Jean Bernard Moreau, reo di aver rifiutato la divisa. Il Tribunale militare assolveva Moreau perché aveva obbedito ad un ordine e condannò l'obiettore per aver disobbedito ad un ordine. Ispirandosi a questa vicenda il regista Claude Aut

